Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 24 (1954-1955)
Heft: 4

Artikel: Statuti Criminali e Civili del Comune Grande di Bregaglia
Autor: Bivetti, Rodolfo
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-20613

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Statuti Criminali e Civili
del Comune Grande di Bregaglia

II.

R. Bivetti

STATUTO CRIMINALE

(Continuazione)

XLVII.

Che nissuna persona deve far danno alla persona d'un altro nel suo honore, ne in suoi beni e se alcuno contrafacesse deve essere castigato secondo il fallo.

XLVIII.

Medemamente se alcuno parlasse contro un'altro nominandolo schelm, morder, ladro, Cafer e provar non potesse, che tal non deve esser doperato per un anno, e crodatto in L. 100. la mittà alli Comuni e l'altra mittà alla parte ingiuriata e di più essere castigato per il Dritto e se fosse in officio, deve esser deposto dal detto senza gratia.

XLIX.

Se alcuno battesse un'altro con un pugno o dasse una maslada sia crodato al Sig. Podestà L. 3. e castigato per il Dritto.

L.

Se alcuno sfrodasse d'alcune sorti di armi e tirasse fuor di man qualche ferro contro un'altra persona con ira o malicia non facendo sangue, sia crodato al Sig. Podestà L. 3., e facendo sangue con un pugno L. 10. e portar le pene in cognicion del Dritto.

LI.

Ancora se una persona battesse un'altra con ferro o bastone o altro e non facesse sangue sia crodato L. 20. e facendo sangue L. 40. al Sig. Podestà.

LII.

Se alcuna persona tollesse o con le mani levasse una pietra contro un'altra persona con ira o malicia e non la tirasse fuor di mano, tal sia crodato L. 3. e toccando qualcuno L. 40 al Podestà e di può essere castigato per il dritto.

LIII.

Se alcuna persona battesse un'altra con animo deliberato, tal sia privato di fede e giuramento e crodato alli Comuni L. 200. senza gratia.

LIV.

Se alcuna persona nella nostra Valle di Bregaglia facesse lite o Questione, tale deve subito sigurare essendoli domandato, qual siguranza sia secondo li statuti di Bregaglia intesa cioè per parenti e amici nella patria e fuori della patria e se forestieri non trovassero sigurtà per lor giuramento promettono di stare a ragion qua nella nostra Valle, quando fossero ricercati all'hora si stia al suo giuramento.

LV.

Se alcuna persona non volesse sigurare di modo che bisognasse amonirlo per la falla de comune, All'hora per la prima volta sia crodato L. 3. e la seconda volta sarà avisato e obedire, non volesse sia crodato L. 10. alli Comuni, e se la terza volta sarà domandato e obedir non volesse o fosse renitente, all'hora tal persona qual da principio ha domandato siguranza deve mettere mano a tal disubidiente persona sotto pena di fede e giuramento e ogni spesa quale incorressero a tutti li altri che attorno stessero quali fossero adimandati siano obbligati a dare aiuto sotto la medema pena acciochè quello che non à voluto sigurare da prima sia menato a Vicosoprano nelle mani del Podesta, ivi deve portar fuori tutte le spese, quali si trovassero esser incorse per esse cause, e di più essere castigato per il Dritto e se in quel mezo alcuna normità crescesse deve finalmente portar fuora quello che non à voluto sigurare.

LVI.

Quelli che cominciano questioni essendoli domandato Fritt. oltre alla terza volta e non dasse fritt siano crodati alli Comuni L. 200. senza gratia e quelli che domandano fritt o siguranza, siano obbligatti a chiamar aiuto, e quelli che non aiutino siano crodati alli Comuni L. 50.

LVII.

Nissuna persona non deve parlare contro l'honore di colui con la quale è in siguranza, tal persona che parlasse con parole ingiuriose, tocchegiose e botonosse contro l'honore e provarsi puo sia crodato in L. 20. e non provando sia crodato L. 40. quelli che sono in siguranza non devono portare avanti Dritto salvo per lor ammosadori.

LVIII.

Che quelli che sono in siguranza possino tener Dritto secondo parer di esser admessi, cioè in possanza del Dritto.

LIX.

Se qualche persona volesse battere un'altra con la quale è in siguranza, tal sia privato di fede e giuramente e crodatto alli Comuni L. 100.

LX.

Se alcuno battesse quella persona con la quale è in siguranza, tal sia castigato nella persona e con la spada esser decapitato e pagar tutte le spese dando alli Comuni L. 200. e se fugisse fuora della nostra Drittura deve esser bandito perpetuamente e questo in laude del Dritto item se ammazzasse quella persona con la quale è in siguranza, all'hora tal micidiale deve esser giustitiato con la ruota e pagar tutte le spese dando alli Comuni L. 200. e se fugisse fuora della nostra Valle deve esser chiamato fuora per pubblico schelmo.

LXI.

Se uno mazzasse una persona iniquamente, occultamente o maliciosamente tal persona deve esser giustitiato con la ruota secondo il solito, e dar alli Comuni L. 200. e tutte le spese di Dritto e se Fugisse deve esser chiamato fuora come sopra, item se alcune persone con maliccia si batessero malicciosamente e dopo tal fatto non confessassero devono esser castigati secondo la facoltà del fallo in persona e facoltà per sentenza del Dritto.

LXII.

Se qualche persona ad'infallo e disgraziatamente e non con animo per pensato o per industria, ammazzasse un'altra persona, tal se venisse nelle mani del Dritto deve esser decapitato, e se fugisse fuori della nostra Valle deve esser bandito per un anno, pagar tutte le spese e dare alli Comuni L. 200., item passato l'anno tal micidiale deve avisar il Dritto del suo caso, se à pace con li amici del morto deve esser deliberato, non havendo pace all'hora il Dritto deve provedere tanto per la pace, quanto per il resto, considerando tal caso e se il micidiale venisse senza licenza del Dritto item se tal micidiale fosse amazzato pe li amici del morto, all'hora li amici di tutte due parti devono figurare salvo contro l'omicida.

LXIII.

Che de ladronezzi e altre cose malfatte deve il Signor Podestà con suoi giurati diligentemente intervenire con esaminare li indici voce e fama con li reportatori come dinanzi a loro sarà riportato, tanto da ladronezzi quanto d'altri delitti devono sentar sopra il fatto con plena posanza di poter tormentare e castigare come loro parerà e li dagani siano obligati a tormentare.

LXIV.

Che il Sig. Podestà habbia plena posanza di metter mano a qualunque persona forestiera sospetta o per scrittura di processo notificata trovatola nella nostra valle e similmente nella persona de nostri volendo loro partirsi, item in altri casi che habbia consiglio con la più parte del Dritto.

LXV.

Che nissun podestà, logotenente, Nodare Criminale deve tener osteria sotto pena e giuramento.

LXVI.

Se alcuni vendesse beni liberi e propri, sopra i quali si trovassero fitti o sigurezza, obligationi e tale non specificasse, sia crodato alli Comuni L. 100. senza gratia e privato di fede e giuramento, parimente se facesse due sigurezze sopra un bene e non valessero tanto, sia sotto la medema pena.

LXVII.

Che le ladronezze siano esaminate donne e puti e il spogliato possa con tali testimoni provare mentre però non siano sospetti.

LXVIII.

Per ladronecci se ad alcuno fusso rubatto oltre la somma di L. 1. di denari tal persona sia tenuta a notificare al più prossimo giurato e similmente notificare il ladro sapendello e il giurato è tenuto a raportar al Sig. Podestà e alla sua honorata Drittura.

LXIX.

Se qualche persona si lamentasse che le fosse robatto qualche cosa e comparesse inanzi al Sig. Podestà e la sua Drittura, se tal persona volesse a sua spesa procedere contro il ladro, che la cosa robata doppiamente le deve esser restituita e di più il ladro esser punito item se tal persona avissase il Dritto solamente e più innanzi non volesse intromettere all'hora la cosa robata sia della Drittura.

LXX.

Se il Sig. Podestà con suoi giurati facessero prigione un tristo o ladro non habbitante della nostra Valle che colui il quale è robato o spogliato deve esser avisato se vuol procedere le sia restituito come sopra e se non procedesse sia della Drittura.

LXXI

Che in procedere carcerando, tormentando o in simili gradi contro persone degno di castigo, quelli giurati restatti non sospetti ponno procedere a loro giusto giudizio in tutti casi.

LXXII.

Item se qualche persona robasse qualchecosa sin alla summa d'un baz, tal persona sia torturato e di piu secondo parere del Dritto item passando un baz tal ladro deve con sentenza essere cassato di fede e giuramento e questo in conoscenza del Dritto.

LXXIII.

Se qualche persona robasse qualche cosa sin alla somma dico summa di L. 6. a tal persona devono essere tagliate ambe due le orecchie, item se robasse L. 9. a tal deve esser tagliata la man sinistra, item se robasse per L. 15. un maschio sia impicato e una femmina nell'acqua neghentata e pagar tutte le spese e dar alli Comuni L. 100. e questo in conoscenza del Dritto.

LXXIV.

Che di ciascuna cosa o robbe rubatte possa ciascun da se medesimo sequestrare e mettere in mano alla Drittura o tener per se.

LXXV.

Che ogni persona quale ingiuriasse o dicesse male dinanzi alla Drittura facendo il loro officio, cioè contro il Podestà, Ministralle Logotenente, Nodari o giurati, facendo l'officio loro sia castigato senza gratia L. 100. in cause criminalli e in civille L. 50.

LXXVI.

Che nissuna persona deve cominciare rumore ne quistione ne con detti ne con fatti nella casa del nostro Comune in Vicosoprano sotto pena di fede e giuramento.

LXXVII.

Che nissun deve cominciar rumore ne con detti ne con fatti innanzi alla Drittura Criminalle sotto pena di L. 100. senza gratia e di più esser castigato nell'honore secondo il merito della causa, similmente se alcuno incoresse in simil errori innanzi alla Drittura Civile sia punito in L. 50. irremissibilmente.

LXXVIII.

Che nissuna persona deve far citare un'altra persona fuora della nostra Valle sotto pena dell'onore, fede e giuramento Ducati 100. la mittà alli Comuni l'altra mittà alla contraparte, item per ogni caso occorendo nella nostra Jurisdizione tra doi vicini si stia a ragione quà ma fuora della nostra Valle si stia a Dritto ove occorrerà il caso.

LXXIX.

Che nissuna persona della nostra Valle deve dar testimonianza fuora della nostra Valle sotto qualunque giudice, ne criminalle, ne civile, sotto pena di fede e giuramento e L. 50. salvo se abitasse continuamente nel luogo dove è chiamato a testificare.

LXXX.

Nissuno deve metter mano a nissuna sorta di roba o mercanzia, ne mangiativa, ne bevitiva, ne di nissuna sorte, ne forar barile di nissuna sorte per farle ligiere, e questo sotto pena di furto e che ogni ostiero e ogni

altra persona sia tenuta per il suo giuramento a notificare per il suo giuramento al Podestà per castigar simili errori.

LXXXI.

Che non si possi accettar nissun forastiero per vicino senza consiglio dell'altro Comune e se pigliasse che sia di nissun valore ma se si pigliasse di comun consenso sia obbligato dare al Comun grande scudi 100.

LXXXII.

Alla sepoltura delli morti nissun di che condizione si voglia deve far spese cibaria alcuna riservato alli portatori, sotteratori, monachi, la paga di questi si riserva alli eredi del Morto, e ancora quelli che vanno a compagnare il defunto, non devono andare a mangiare in casa del morto, e questo si intende quanto del piccolo come del grando.

LXXXIII.

Che se si tien ragione per sicuranza rotto o per offesa di persone per aver pigliato parte o di che caso si sia, che ciascun giurato possa aver niente in più di Bazzi due per uno per loro mercede eccetto che in causa di Maleficio, essendo uno o più prigioneri, che ciascun giurato possa aver per sua mercede L. 6. al giorno e non più, e chi ciò contrafacesse sia privato di fede e giuramento, ne sia persona alcuna che sia tenuta a pagare di più, ma il Podestà o suo logotenente devono sempre avere il doppio, e li giurati nuovi non abbino più delli altri ordinati item li amici del prigionere possin essere presenti alle spese che saranno fatte item il Nodare del Criminale sia tenuto dar Bolettino delle spese che saranno fatte, similmente li Degani siano tenuti notificar le spese innanzi alla Drittura essendo domandati sempre in virtù delli statuti, e non più oltre.

LXXXIV.

Che tutte le sentenze del Criminale devono essere inapellabili e valide e nissun possi appellare.

LXXXV.

Che tutti li casi ovvero materia Creminale delle quali in questo statuto non è fatto menzione, si deve administrare Giustizia secondo le leggi imperiali.

LXXXVI.

Che tutti li vicini di Bregaglia domandando lettere della loro discendenza siano in libertà di pigliarla sotto il Podestà ovvero Ministrale, item il Podestà con quattro giurati possono concedere tal lettere per tre Baz per uno e se tutti li giurati vi fossero presenti, abbino ciascun di loro un Baz, ma se sotto il Ministrale fesino sei e l'onoranza del Sigillo tanto della Valle che del Sig. Ministrale sia un quarto di scudo, item il Nodaro

in carta abbia un quarto come sopra e ciascun possa adoperare qual Nodare li piace.

LXXXVII.

Che nissuna persona non possa ne voglia intromettersi a battezar fanciulli, sani o infermi, sotto pena di L. 200. e questi s'intende che nissuno possa battezare se non per il predicante ordinario di detto luogo.

LXXXVIII.

Il fine di tutte le spese, falle e castighi fatti per la Drittura Criminale devono essere scosse sotto la Drittura civile, salvo se si provasse che li statuti nelli conti fatti fossero sorpassati nelle spese.

LXXXIX.

Tutte le spese fatte e dimenate sotto li statuti passati debbano seguire il tenor di quelli e le altre cose che si faranno da hora innanzi e per l'avvenire nell'anno del Signore 1597 adi 2 novembre debbano essere giudicati secondo il tenor delli presenti Statuti per anni 20 prossimi, allora le Comunità si possino procedere de statuti come meglio lor parerà e in mentre nissun debba sminuire cosa alcuna in pena di Scudi 100.

Fine delli Statuti Criminali.

REGISTRO CRIMINALE

1. Congregazione dei Comuni
2. Del giuramento
3. Osservazione delle Feste
4. Dell'osservar le Comunanze
5. Di non manifestar li secreti
6. Che il Podestà intrequerisca
7. Castigo delle pratiche
8. Obbligo di consigliare se si fosse contrafatto come sopra
9. Dichiarazione delle Banite
10. Dell'età di dar voce
11. Che si deve tener ragione per tutto l'anno, e modo
12. Dell'andare a predica
13. Pena delli bestiemiatori
14. Delli balli e maschere
15. Pena a chi gioca
16. L'oste deve scodere le falle
17. Parenti non possino sentenziare ne testimoniare
18. Del domandar attorno nel far sentenza
19. Del dar a Pistanderi e ammasadori
20. Che nissun possa domandar tutto il Dritto
21. Obedienza delli giurati
22. Obbligo de' Deputati in Diette
23. Pena a chi battesse i genitori.
24. Delle differenze tra fratellanza
25. Della necessità delli genitori
26. Se un figlio o figlia incorresse in qualche crime
27. Del maritarsi senza consiglio
28. Del maritarsi in parentado
29. Del mischiarsi carnalmente con parenti
30. Intromesse de matrimoni
31. Se un maritato avesse comercio con una giovana
32. Se un maritato avesse comercio con una Donna maritata.
33. Se un giovane avesse commercio con una giovana

34. Elezione del giudice matrimoniale
35. Delli matrimoni validi
36. Obbligo delli Predicanti per far le benedizioni
37. Dell'aprire appellazioni
38. Dotar figlioli ilegittimi o sia bastardi
39. Dell'ereditar in terzo grado
40. Arbitrio di for lassi
41. Se una femina straparlasse contro l'honore
42. Che nissun desse parlar contro l'honor d'un altro
43. Pena a chi parlasse contro lo honor di un altro e non provasse
44. Pena a chi facesse mentire
45. Del cominciare rumore avanti al Comune
46. Del pigliar parte
47. Del far danni a altri
48. A chi nominasse un scelm, morder, ec.
49. Pena a chi percotesse un'altro con un pugno
50. Pena a chi sfodrasse qualche ferro facendo sangue o no
51. Pena a chi battesse un'altro con ferro o bastone
52. Pena a chi levasse pietra
53. Pena a chi percotesse con animo deliberato
54. Del sigurare e come
55. Pena a chi non sigurasse
56. Pena a chi non dasse fritt
57. Pena a chi straparla in siguranza
58. Del tener dritto in siguranza
59. Pena a chi volesse battere in siguranza
60. Pena a chi batesse in siguranza
61. A chi amazzasse nascostamente come in pena
62. Pena a chi mazasse un altro in fallo
63. Della posanza contro i ladronezzi
64. Possanza del Podestà di metter mani addosso a sospetti
65. Del tener ostaria Criminale
66. Pena a chi vendesse beni liberi e non fossero
67. Del esaminar per ladronezzi.
68. Se a qualcuno fosse rubatto per Lira una
69. Se a qualcuno fosse rubatto e volesse procedere
70. Se il Podestà facesse prigion un ladro deve acusare
71. Del procedere in tormentare persone di processo
72. - 73 - Ladri sotto che pena
74. Del sequestrar robe rubate
75. Pena a chi facesse rumore o ingiuriasse dinanzi alla Drittura
76. Pena a chi cominciasse rumore nella casa comune a Vicosoprano
77. A chi cominciasse rumore avanti il Criminale o Civile
78. Far cetare fuor della Valle, sotto pena
79. Di dare testimonianza fuori della Valle
80. A chi metesse mano a mercanzia
81. Non accetar nissun forastiero per vicino, e come
82. Del far spese alla sepoltura dei morti
83. Paga delli giurati
84. Che le sentenze criminali siano inappellabili.
85. Delli casi in questi statuti non menzionati e come
86. Del far lettere delle discendenze
87. Del Battezar fanciulli
88. Del scodere le falle e castighi.
89. Del provedere de Statuti come

Fine del Registro Criminale.